

POLIZZA

CARTE “PREMIUM”

BCC ASSICURAZIONI

EDIZIONI 01/2025

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621
- Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA	3
--------------------------------	---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	9
---	---

ASSISTENZA IN VIAGGIO

1. Cosa è assicurato	12
2. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	14

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

1. Cosa è assicurato	15
----------------------	----

BAGAGLIO

1. Cosa è assicurato	17
2. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	17

ANNULLAMENTO VIAGGIO

1. Cosa è assicurato	19
2. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	20

RITARDATA PARTENZA

1. Cosa è assicurato	21
2. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	21

INTERRUZIONE VIAGGIO

1. Cosa è assicurato	22
2. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	22

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI CASI DI SINISTRO

1. Che obblighi ho?	23
---------------------	----

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

GLOSSARIO

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Aeromobile

Macchina per trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.

Assicurato

Il soggetto titolare della carta di credito carta di credito "Premium" ed il coniuge, convivente, figli, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un Sinistro.

Atto di Terrorismo

Azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

B

Bagaglio

L'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.

C

Calamità Naturali

Alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertmail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Compagno di Viaggio

La persona Assicurata con la presente Polizza che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell'Assicurato stesso.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Contratto (assicurativo)

Contratto di assicurazione.

Convalescente

La persona fisica che si trova nello stato intermedio tra la malattia ormai superata ed il recupero completo dell'organismo.

Cose

Oggetti materiali.

D**Day Hospital**

La degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, documentata da Cartella clinica e Scheda di Dimissione Ospedaliera dalle quali risultino i giorni di effettiva presenza.

Destinazione

La località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di Prenotazione dell'Operatore Turistico come meta del soggiorno e/o la prima tappa, in caso di Viaggio che preveda un pernottamento.

Documenti di viaggio

Contratto stipulato con l'Operatore Turistico, biglietti di viaggio, voucher alberghieri o altri Voucher per le vacanze, passaporti, carte d'identità, patenti, altri documenti personali validi per l'espatrio.

Documentazione sanitaria

Gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografi e, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese notule e ricevute dei farmaci).

E**Esteri**

Il mondo intero con esclusione dell'Italia.

F**Famigliare**

Coniuge, convivente, figli, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertmail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

G

Guasto

L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Sono considerati guasti: rottura o foratura del pneumatico, errore di carburante, esaurimento batteria, blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

I

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

Italia

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).

M

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia preesistente

Situazione patologica cronica/recidivante, diagnosticata antecedentemente la data di sottoscrizione della Polizza.

Medicinali

Sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.

Medico curante sul posto

Il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertmail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Mondo intero

Tutti i Paesi del Mondo

O

Overbooking

Sovra Prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.

Operatore Turistico

Tour operator (anche "T.O."), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.

P

Parti

Il Contraente e la Società.

Passeggero

Soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da Vettori.

Pericolo di vita

Quando previa valutazione da parte dei medici della Struttura Organizzativa, in contatto con i Medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte. Prenotazione: la transazione e/o l'insieme delle singole transazioni che, complessivamente, compongono il viaggio a copertura del quale è stata emessa la Polizza.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni

Sono i servizi di assistenza erogati dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Preziosi

Gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Primo mezzo

Il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione.

R

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertmail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Rapina

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Ricovero

La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

S

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza la BCC Assicurazioni S.p.A.

Somma assicurata

La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Spese/Acquisti di prima necessità

Spese/acquisti aventi ad oggetto beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Struttura Organizzativa

La struttura di Blue Assistance costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifico contratto come appaltatore sottoscritto con BCC Assicurazioni, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato al fine di organizzare ed erogare le prestazioni in diretta o a rimborso secondo le condizioni stabilite.

T

Terzi

Qualunque persona non rientrante nella definizione di Familiare.

V

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Valore commerciale

Il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori

Valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta, anche in formato elettronico, rappresentante un valore certo e spendibile.

Viaggio

Il trasferimento, soggiorno o locazione risultante da relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza e che sia stato acquistato con la carta di credito "Premium".

Viaggio Iniziato

Lo spostamento dal luogo di residenza/domicilio in Italia verso la destinazione del viaggio stesso oggetto dell'assicurazione.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:

Art. 1 PREMESSA

La polizza assicura le persone:

- residenti o domiciliate in Italia;
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni e le garanzie si intendono tuttavia sempre riferite e limitate al domicilio in Italia e non al Paese estero di residenza.

La data di partenza del viaggio dal luogo di residenza in Italia non deve essere antecedente alla data di decorrenza della Polizza.

La data di ritorno del viaggio nel luogo di residenza in Italia non deve essere posteriore alla data di scadenza della Polizza.

Art. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l'assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.

Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l'assicurazione è valida ad oltre 50 chilometri dal luogo di residenza.

Art. 3 PERIODO DI ASSICURAZIONE E OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, acquistati con la carta di credito "Premium", escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 30 giorni per singolo viaggio nel periodo di validità della polizza.

Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 4 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE E PRESTAZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

- b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;
 - c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio;
 - d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;
 - e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendio ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale.
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - g) atti di temerarietà;
 - h) le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
 - i) svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
 - j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si intendono sempre esclusi dalla copertura e non assicurabili i viaggi verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
 - k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;
 - l) malattie preesistenti;
 - m) malattie correlate alla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e correlate al puerperio;
 - n) aborto terapeutico;
 - o) parto;
 - p) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
 - q) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
- Sono inoltre escluse:
- r) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di 1.500 euro;
 - s) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
 - t) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
 - u) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

- v) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.

Art. 5 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 6 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

ASSISTENZA IN VIAGGIO

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 8 OGGETTO DELLA GARANZIA

Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate che la Società s'impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.

Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.

Art. 9 TRASPORTO SANITARIO

Organizzazione e presa in carico del Trasporto sanitario **qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli** il trasporto sanitario dell'Assicurato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato in loco.

Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società.

Il trasporto sanitario dell'Assicurato avviene con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa, l'eventuale utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

Massimale	30.000 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	--

Art. 10 RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO

Organizzazione e presa in carico del rientro sanitario dell'Assicurato, **con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa**, al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi extra Europei, eccettuati quelli del Bacino del Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea su classe economica, eventualmente barellato.

Massimale	30.000 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	--

Art. 11 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

- a) Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro **con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Organizzativa**, dell'Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

- b) È altresì compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, entro il limite massimo di 60 euro al giorno e per un massimo di 10 giorni, sostenute dopo la data prevista di rientro, se rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

Massimale	500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 12 RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO

Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dei Familiari o di un Compagno di Viaggio, purché Assicurati, con il mezzo più idoneo a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso dell'Assicurato.

Massimale	500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 13 VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE

Quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente sul posto un Familiare maggiorenne, viene organizzato e presa in carico il biglietto aereo (in classe turistica) o ferroviario (in prima classe) di andata e ritorno e le spese di soggiorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

Tale Prestazione opera anche al fine di assistere un eventuale minore o un diversamente abile in viaggio con l'Assicurato ricoverato.

Massimale	<u>COSTO DEL VIAGGIO</u>: 500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo <u>SOGGIORNO</u>: 500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 14 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro, alla propria residenza, dell'Assicurato in caso di:

- a) improvviso decesso o di improvviso ricovero ospedaliero di un familiare con imminente pericolo di vita;
b) improvviso ricovero di familiare minorenne o diversamente abile con prognosi superiore a 2 gg.

Massimale	500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 15 PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Organizzazione e presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l'Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali).

Massimale	100 euro al giorno con il massimo di 10 giorni per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Art. 16 INTERPRETE A DISPOSIZIONE IN CASO DI RICOVERO

Quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale.

Massimale	500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 17 RIMPATRIO SALMA

Organizzazione e presa in carico del trasporto della salma dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza.

Sono escluse le spese funerarie e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

Massimale	30.000 per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. 18 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.

Per le sole Prestazioni di cui agli articoli:

- Art. 9 TRASPORTO SANITARIO;
- Art. 10 RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO;
- Art. 11 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE;
- Art. 12 RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO;
- Art. 13 VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE;
- Art. 14 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO;
- Art. 16 RIMPATRIO SALMA;

qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre il Massimale di Polizza e comunque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

A parziale deroga dell'Art. 1 PREMESSA, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui ai punti

- Art. 9 TRASPORTO SANITARIO;
- Art. 10 RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO;
- Art. 11 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE;
- Art. 12 RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO;
- Art. 13 VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE;
- Art. 14 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO;
- Art. 16 RIMPATRIO SALMA;

sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.

L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 19 OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie (spese ospedaliere e chirurgiche) conseguenti a infortuni o malattia, **fatte salve le esclusioni indicate nel presente contratto all'Art. 4 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE E PRESTAZIONI ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni di Polizza.**

Massimale	30.000 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	--

Art. 20 FRANCHIGIA

Tutti i rimborsi saranno effettuati senza applicazione della franchigia.

Art. 21 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La Struttura Organizzativa, **preventivamente contattata chiamando al**

**NUMERO
TELEFONICO DI
ASSISTENZA**

+39 011 7425679

rilascia un numero di pratica all'Assicurato e provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.

La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, **sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Struttura Organizzativa**, in condizioni di essere rimpatriato.

La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate **semprech  autorizzate dalla Struttura Organizzativa stessa contattata preventivamente** o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso   previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa.

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la Struttura Organizzativa, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilit  di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilit  e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi pu  comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Societ  sotto-posta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Societ  autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

BAGAGLIO

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 22 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Struttura Organizzativa rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Massimale	750 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 23 SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

In caso di ritardata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Struttura Organizzativa rimborserà, entro la somma assicurata e nell'ambito del Massimale di cui all'Art. 22 OGGETTO DELLA GARANZIA le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Massimale	500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 24 FRANCHIGIA

Tutti i rimborsi saranno effettuati senza applicazione della franchigia.

Art. 25 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio: quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. 26 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.

Il rimborso è limitato alla percentuale della somma assicurata indicata all'Art. 22 OGGETTO DELLA GARANZIA.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Per gli oggetti:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, tablet, smartphone ed apparecchiature elettroniche

la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto con il massimo di 200,00 euro.

I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

ANNULLAMENTO VIAGGIO

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 27 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Struttura Organizzativa, in base alle condizioni della presente polizza, rimborserà all'Assicurato, **alle condizioni e nei limiti successivamente indicati, le penali di recesso (esclusi i diritti di iscrizione e le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore)**, addebitategli, dagli Operatori Turistici in base alle condizioni generali di vendita dagli stessi applicate, a seguito di annullamento o modifica intervenuti prima dell'inizio del viaggio.

La garanzia è operante esclusivamente se l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio o è costretto a modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

- 1) cancellazione viaggio a seguito di Assunzione/Licenziamento dell'Assicurato
- 2) comparsa in tribunale dell'Assicurato
- 3) decesso dell'Assicurato o dei Familiari dell'Assicurato;
- 4) Malattia o Infortunio che subisca/no l'Assicurato/i o i suoi Familiari e che comportino **almeno una notte di ricovero** in un istituto di cura o una frattura ossea;
- 5) convocazione dell'Assicurato a titolo di Giudice Popolare o come Testimone innanzi all'Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla Prenotazione;
- 6) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- 7) impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di revoca da parte del datore di lavoro, nuova assunzione o licenziamento;

Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi Familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi Familiari e per uno solo dei Compagni di Viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

Massimale	1.500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 28 FRANCHIGIA

Tutti i rimborsi saranno effettuati senza applicazione della franchigia.

Art. 29 DECORRENZA E OPERATIVITÀ

La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio o dalla data di stipula della polizza, se avvenuta successivamente alla Prenotazione del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Art. 30 MODALITÀ DI RIMBORSO

Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

In caso il massimale assicurato risulti insufficiente, si applicherà quanto previsto all'Art. 1907 del Codice Civile e l'indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente tra il valore complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato.

Questa limitazione non si applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. 31 ESCLUSIONI

Fermo quanto indicato all' Art. 4 **ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE E PRESTAZIONI** e ad integrazione di quanto indicato nelle singole garanzie, sono escluse dalla garanzia gli annullamenti avvenuti in conseguenza di:

- atti di belligeranza, terrorismo, eventi sociopolitici, calamità naturali, manifestatisi nel luogo di destinazione del viaggio nonché dal timore che detti eventi possano manifestarsi;
- qualsiasi causa, che abbia determinato l'annullamento, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- smarrimento dei documenti di viaggio;
- patologie della gravidanza insorte precedentemente alla data di decorrenza della garanzia;
- malattia in atto al momento della Prenotazione del viaggio.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

RITARDATA PARTENZA

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 32 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Struttura Organizzativa rimborsa l'Assicurato se il "primo mezzo" di trasporto in partenza dall'Italia (Aereo) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo superiore al numero di **4 ore** rispetto all'orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell'ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dall'Operatore Turistico al Contraente/Assicurato.

Qualora la partenza del mezzo aereo di trasporto pubblico contrattato dall'Assicurato subisca un ritardo di almeno 4 ore, la Struttura Organizzativa rimborserà le spese aggiuntive sostenute per trasporto, vitto e alloggio in albergo in conseguenza di detto ritardo.

Massimale	500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 33 RECUPERI

L'Assicurato si impegna a corrispondere alla Struttura Organizzativa gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli Assicurati.

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. 34 ESCLUSIONI

Ad integrazione dell'Art. 4 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE E PRESTAZIONI, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:

- 1) overbooking;
- 2) eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
- 3) insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
- 4) dolo e colpa grave dell'organizzatore del viaggio e del passeggero;
- 5) infortunio e malattia;
- 6) mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei "connecting time";
- 7) annullamento da parte dell'Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento Assicurato.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

INTERRUZIONE VIAGGIO

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 35 OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio dei soli servizi a terra non utilizzati nel caso in cui l'Assicurato, i suoi Familiari o il Compagno di Viaggio, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- a) rientro sanitario dell'Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa;
- b) ricovero in ospedale dell'Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l'interruzione anche parziale del viaggio;
- c) rientro anticipato dell'Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio;
- d) rientro anticipato dei Familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del decesso dell'Assicurato.

Massimale	1.500 euro per persona, per viaggio e per anno assicurativo
-----------	---

Art. 36 COMPUTO DELL'IMPORTO RISARCIBILE

Per tutte le cause di interruzione di cui al precedente Art. 35 OGGETTO DELLA GARANZIA e nei limiti dei Massimali applicabili, il rimborso è pari al costo dei giorni non goduti del viaggio originariamente Assicurato, calcolato dividendo il costo totale del viaggio al netto delle quote d'iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.

2 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. 37 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei Compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “Rientro Sanitario dell'Assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI CASI DI SINISTRO

1 – CHE OBBLIGHI HO?

Art. 38 COME DENUNCIARE UN SINISTRO GARANZIA “ASSISTENZA IN VIAGGIO”

La Società mette a disposizione dell'Assicurato il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

**NUMERO
TELEFONICO DI
ASSISTENZA IN
VIAGGIO:**

+39 011 7425679

Art. 39 COME DENUNCIARE UN SINISTRO GARANZIA “SPESE MEDICHE IN VIAGGIO”

In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà contattare tempestivamente il

**NUMERO
TELEFONICO
DEDICATO ALLA
GESTIONE DELLE
RICHIESTE
RIMBORSO:**

+39 011 7425679

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

La relativa richiesta dovrà essere corredata delle seguenti informazioni / dei seguenti documenti:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, coordinate bancarie complete (codice IBAN);
- BIN (prime 6 cifre della carta assicurata);
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- **la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 40 COME DENUNCIARE UN SINISTRO GARANZIA "BAGAGLIO"

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, **entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il Sinistro alla Struttura Organizzativa** telefonando al

**NUMERO
TELEFONICO
DEDICATO ALLA
GESTIONE DELLE
RICHIESTE
RIMBORSO:**

+39 011 7425679

attivo 24 ore su 24.

La relativa richiesta dovrà essere corredata delle seguenti informazioni / dei seguenti documenti:

- a) nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, coordinate bancarie complete (codice IBAN);
- b) BIN (prime 6 cifre della carta assicurata);
- c) descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- d) descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
- e) **in caso di bagagli affidati al vettore aereo:**
copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione, qualora prevista, della franchigia. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
- f) **in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore**
copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
- g) **In caso di bagagli non consegnati**
copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Art. 41 COME DENUNCIARE UN SINISTRO GARANZIA “ANNULLAMENTO VIAGGIO”

Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

- annullare immediatamente la Prenotazione all'Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali applicabili;
- denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, pena la decadenza al diritto al rimborso.

La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società telefonando al



attivo 24 ore su 24.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l'Assicurato (e/o il Compagno di viaggio" dell'Assicurato, il familiare dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell'Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l'eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società;
- b) BIN (prime 6 cifre della carta assicurata);
- c) riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante l'acquisto dei servizi turistici;
- d) eventuale nome dell'Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- e) descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- f) certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa e della prognosi; in caso di ricovero ospedaliero la cartella clinica) o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:

- g) copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso applicate dall'Operatore Turistico;
- h) copia dell'estratto conto di penale o altro documento dell'Operatore Turistico che attesti l'addebito della penale;
- i) ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento delle penali addebitate;
- j) certificato che attesti il grado di parentela dei viaggiatori con l'ammalato/deceduto;
- k) consenso al trattamento dei dati personali;
- l) coordinate bancarie complete (codice IBAN) e codice fiscale del beneficiario al rimborso.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Art. 42 COME DENUNCIARE UN SINISTRO GARANZIA “RITARDATA PARTENZA”

In caso di Ritardata Partenza, l'Assicurato, **entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società** telefonando al

**NUMERO
TELEFONICO
DEDICATO ALLA
GESTIONE DELLE
RICHIESTE
RIMBORSO:**

+39 011 7425679

attivo 24 ore su 24.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) descrizione dettagliata dell'avvenimento;
- b) cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, coordinate bancarie complete (codice IBAN);
- c) operativo voli;
- d) copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti.

Art. 43 COME DENUNCIARE UN SINISTRO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Per il rientro sanitario dell'Assicurato dovuto a motivi di salute (**causa di interruzione di cui alla lettera a) dell'Art. 35 OGGETTO DELLA GARANZIA**), l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al

**NUMERO
TELEFONICO DI
ASSISTENZA IN
VIAGGIO:**

+39 011 7425679

comunicando il BIN (prime 6 cifre della carta assicurata).

La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla polizza.

Successivamente l'assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati alla Società.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com

Per gli altri Motivi Assicurati (cause di interruzione di cui alle lettere b), c) e d) dell'Art. 35 OGGETTO DELLA GARANZIA) l'Assicurato dovrà inviare alla Società, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei seguenti documenti:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri documenti comprovanti i motivi dell'interruzione del viaggio/noleggjo/locazione;
- coordinate bancarie complete (codice IBAN).

Le comunicazioni di cui sopra, inerenti **il rientro sanitario e/o le altre garanzie, potranno essere inviate telefonando al**

**NUMERO
TELEFONICO
DEDICATO ALLA
GESTIONE DELLE
RICHIESTE
RIMBORSO:**

+39 011 7425679

attivo 24 ore su 24.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com